**Modifica della legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995: protezione dei titoli accademici conferiti dalle scuole universitarie cantonali accreditate**

Signora Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta di modifica della legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (di seguito LUSI-SUPSI), allo scopo di introdurre normative più stringenti riguardo all’erogazione di titoli accademici, in ottemperanza e ad integrazione delle disposizioni federali espresse nella legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011 (LPSU) e nella relativa ordinanza.

1. **LA LEGISLAZIONE FEDERALE**

In Svizzera la formazione è prevalentemente d’iniziativa pubblica, con però una rilevante presenza di scuole private. Parte di esse, destinate soprattutto a studenti svizzeri, sono integrate nel sistema pubblico, altre invece sono aperte specialmente a studenti di provenienza internazionale, senza essere inserite nel sistema di formazione pubblico svizzero. La mancanza d’inserimento o di compatibilità con il sistema pubblico, o di vigilanza da parte delle autorità pubbliche, indica una diversa ma non necessariamente minore qualità; infatti, in totale autonomia rispetto al settore pubblico, operano in Svizzera scuole private prestigiose. Non tutte però lo sono.

La tradizione svizzera vuole che, all’infuori dei casi specialmente regolamentati, giudice della qualità di una formazione sia l’utente o il mercato del lavoro prima che lo Stato. D’altro canto, conformemente alle tendenze internazionali nel settore accademico, sono state introdotte in Svizzera procedure di accreditamento che non sono discriminanti tra offerta pubblica e privata. Tale accreditamento, secondo la LPSU, è volto ad attestare l’esistenza di un controllo esterno della qualità e può implicare riconoscimenti, ma non necessariamente finanziamenti, da parte delle autorità pubbliche.

La LPSU, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, prevede che le denominazioni “università”, “scuola universitaria professionale” o “alta scuola pedagogica” o le denominazioni composte o derivate come in particolare “istituto universitario” o “istituto universitario professionale”, sono permesse alle sole istituzioni pubbliche o private accreditate dal Consiglio svizzero di accreditamento a garanzia della qualità dell’istruzione impartita e della ricerca (AAQ Swiss Agency of Accreditation and Quality Assurance). Questo vale anche per le denominazioni corrispondenti nelle lingue diverse da quelle nazionali.

Resta tuttavia libero senza accreditamento l’uso di denominazioni non protette (per esempio “accademia”, “scuola”, “istituto” ecc.). In questi casi le istituzioni non sono sottoposte alle disposizioni della LPSU. Spetta dunque ai Cantoni la competenza di elaborare eventualmente apposite normative e formulare per questi casi regole e procedure specifiche di riconoscimento.

La Confederazione (proprietaria dei politecnici federali) e i Cantoni (proprietari delle università pubbliche, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche) coordinano di comune accordo, tramite la Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU), la formazione accademica pubblica. Ai Cantoni è lasciata ampia autonomia per quanto concerne le università private attive sul loro territorio che non rientrano nel campo di applicazione della LPSU. A seconda del Cantone dove ha sede l’istituzione si applicano disposizioni legali differenti.

In ogni caso, la possibilità per una scuola privata di esercitare legittimamente in Svizzera in base al principio della libertà economica, adottando una denominazione non soggetta ad accreditamento secondo la LPSU non implica, da parte delle autorità svizzere, riconoscimento alcuno dell’insegnamento impartito, né di esami superati né di titoli rilasciati.

Nel dettaglio la LPSU prevede all’art. 62 disposizioni per la protezione di alcune denominazioni e all’art. 63 le disposizioni penali per i trasgressori.

*Art. 62 Protezione delle denominazioni e dei titoli*

*1Soltanto gli istituti accreditati conformemente alla presente legge hanno diritto di impiegare le denominazioni “università”, “scuola universitaria professionale”, “alta scuola pedagogica” e le denominazioni che ne derivano (quali “istituto universitario” o “istituto universitario professionale”), in una lingua nazionale o in un’altra lingua.*

*2 I titoli conferiti ai diplomati delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici che sottostanno alla presente legge sono protetti in virtù delle disposizioni applicabili.*

*Art. 63 Disposizioni penali*

*1Se un istituto non accreditato conformemente alla presente legge impiega la denominazione “università”, “scuola universitaria professionale”, “alta scuola pedagogica” o una denominazione che ne deriva, sia in una lingua nazionale sia in un’altra lingua, i suoi responsabili sono puniti:*

*a. con una multa fino a 200 000 franchi se hanno agito intenzionalmente;*

*b. con una multa fino a 100 000 franchi se hanno agito per negligenza.*

*2Il perseguimento penale spetta al Cantone nel quale ha sede l’istituto.*

Al fine di consentire a tutte le università di accreditarsi, la LPSU ha previsto una norma transitoria (art. 76 LPSU) secondo la quale per 8 anni dalla sua entrata in vigore nel 2015 la protezione della denominazione è regolata dal diritto previgente. La piena entrata in vigore dell’art. 62 LPSU è pertanto prevista il 1° gennaio 2023.

Dal 1° gennaio 2023, dunque, solo le istituzioni che hanno ottenuto l’accreditamento istituzionale a garanzia della qualità presso il Consiglio svizzero di accreditamento (AAQ) potranno avvalersi delle denominazioni protette: “università”, “scuola universitaria professionale”, “alta scuola pedagogica” o delle denominazioni composte o derivate, quali “istituto universitario” e “istituto universitario professionale”.

Pertanto, da tale data se in Svizzera un ente non accreditato utilizzerà denominazioni protette sarà soggetto alle sanzioni penali previste dall’art. 63 della LPSU.

Per quanto concerne il riconoscimento dei titoli universitari accademici rilasciati in Svizzera si distinguono diverse casistiche.

Ai fini dell’ammissione all’esercizio di una professione regolamentata (per es. medicina, avvocatura ecc.), sono le leggi federali o cantonali regolanti la professione che stabiliscono quali titoli sono riconosciuti. Di regola soltanto quelli rilasciati dalle università riconosciute secondo la legislazione federale. Rarissimi sono del resto in Svizzera i titoli finalizzati all’esercizio di professioni regolamentate rilasciati da istituzioni private.

Per le professioni non regolamentate (per es. *management*, giornalismo ecc.) spetta di fatto al datore di lavoro riconoscere o meno il valore di un titolo di studio; significativo può essere l’accreditamento o anche una certificazione di qualità rilasciata da enti privati ritenuti idonei a rilasciare attestazioni di questo tipo.

Ai fini del proseguimento degli studi, è l’università dove si intende proseguirli che riconosce il valore di un titolo precedente. Analogamente a quanto avviene per l’equivalenza dei titoli esteri, ove non esista un accordo internazionale con il paese di provenienza, le università si basano sul parere della sezione svizzera dell’European Network of National Information Centres on Academic Recognition and Mobility (Swiss ENIC), che agisce su mandato della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).

Pertanto, secondo le disposizioni federali, istituzioni private d’insegnamento con sede in Svizzera non accreditate secondo la LPSU, possono rilasciare titoli di studio. Tuttavia tali titoli:

- non danno di regola alcun diritto d’accesso immediato ai fini del proseguimento degli studi nel sistema universitario pubblico svizzero;

- non sono di regola riconosciuti ai fini dell’esercizio in Svizzera di professioni regolamentate;

- ai fini dell’esercizio in Svizzera di professioni non regolamentate, vale il libero apprezzamento del datore di lavoro;

- il valore di questi titoli non è in genere protetto da accordi internazionali; spetta in ogni caso alle autorità estere riconoscerlo.

L’art. 62 cpv. 2 della LPSU prevede che i titoli delle università, dei politecnici federali, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici siano protetti in virtù delle disposizioni applicabili. Ciò significa che gli enti responsabili delle scuole universitarie, i Cantoni, sono competenti per la protezione dei titoli erogati dalle università cantonali. Pertanto, la protezione dei titoli delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche è disciplinata dal diritto cantonale o intercantonale.

I Cantoni hanno disciplinato la protezione dei propri titoli universitari in maniera molto eterogenea: in alcuni casi trovano tutela in norme del diritto penale cantonale, in altri casi in norme di leggi cantonali concernenti il settore universitario.

In conclusione, la tutela dei titoli è demandata ai Cantoni; la Confederazione ha adottato disposizioni allo scopo di proteggere determinati diplomi federali nell’ambito della formazione professionale e della formazione universitaria, ma limitatamente ai politecnici federali.

1. **LA LEGISLAZIONE CANTONALE**

La LPSU regolamenta solo l’uso di alcune denominazioni protette, lasciando ai Cantoni la facoltà di introdurre norme in materia di altre denominazioni tutelate e di protezione dei titoli di grado terziario universitario.

La legge cantonale, art. 14, prevede già che nessun ente, pubblico o privato, possa assumere nel Cantone le denominazioni “Università della Svizzera italiana” e “Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana” (cpv. 1) e che sia necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le denominazioni “università”, “istituto universitario” e simili da parte di enti pubblici e privati che svolgono attività di insegnamento e attribuiscono titoli accademici (cpv. 2). Il Consiglio di Stato è chiamato a vigilare affinché la denominazione non sia tale da generare confusione con le università accreditate, che le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo valore dei titoli conseguiti e che l’accreditamento sia basato unicamente sulle direttive e le decisioni dell’Organo di accreditamento e di garanzia della qualità della Conferenza Universitaria Svizzera. Inoltre, lo stesso articolo sancisce che l’autorizzazione all’utilizzo delle denominazioni tutelate può essere concessa solo agli enti di formazione che hanno ricevuto un regolare accreditamento istituzionale (cpv. 5).

Con questa impostazione il legislatore intendeva esplicitare che l’utilizzo sul territorio ticinese di denominazioni tutelate può essere autorizzato solo alle istituzioni accreditate o in via di accreditamento presso l’AAQ che dispongono quindi della garanzia di qualità della formazione e della ricerca data dall’autorità nazionale o intercantonale competente.

Obiettivo ultimo della protezione delle denominazioni è la difesa degli interessi dei terzi, in particolare degli studenti che si trovano confrontati con offerte di enti formativi di livello terziario universitario, senza poter sapere se questi possiedono le garanzie di qualità accademica conforme agli standard nazionali e internazionali.

La legge cantonale prevede quanto segue in merito alla protezione della denominazione.

Art. 14

*1Nessun altro ente, pubblico o privato, può assumere nel Cantone le denominazioni “Università della Svizzera italiana” e “Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana”.*

*2È necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare le denominazioni “università”, “scuola universitaria professionale”, “alta scuola pedagogica” ed altri nomi derivati o affini da parte di altri enti residenti nel Cantone. Le definizioni di denominazioni derivate e affini in lingua italiana e in altre lingue, come pure la procedura d’autorizzazione, sono stabilite dal regolamento d’applicazione.*

*3…*

*4…*

*5L’autorizzazione alla denominazione universitaria è concessa unicamente a scuole di livello terziario che dispongono di un accreditamento istituzionale da parte del Consiglio svizzero di accreditamento su proposta dell’Agenzia svizzera di accreditamento o di un’altra agenzia svizzera o estera da esso riconosciuta.*

*6Per le scuole che hanno iniziato la procedura di accreditamento può venire concessa un’autorizzazione alla denominazione universitaria provvisoria di una durata massima di due anni a condizione che l’autorità di accreditamento sia entrata in materia. Ulteriori criteri per l’ottenimento, l’utilizzo e i limiti di rinnovo dell’autorizzazione provvisoria sono stabiliti dal regolamento d’applicazione.*

*7La scuola autorizzata in via provvisoria o definitiva è tenuta a informare compiutamente i terzi sull’effettivo valore dell’autorizzazione alla denominazione universitaria. Il Consiglio di Stato adotta i necessari provvedimenti in caso d’inadempienza, fino alla revoca dell’autorizzazione.*

*8Il Cantone pubblica un elenco aggiornato e completo delle scuole residenti sul territorio che erogano titoli accademici, specificandone lo status di accreditamento.*

*9…*

*10 In caso di abuso della denominazione sono applicabili le sanzioni penali previste dalla legge federale. L’azione penale compete al Ministero pubblico.*

La legge attuale prevede ai cpv. 7 e 8 che gli enti autorizzati alla denominazione in via provvisoria informino i terzi in modo esplicito sullo status dell’accreditamento e che il Cantone si impegni a pubblicare un elenco degli enti già accreditati o in via di accreditamento sul territorio cantonale. Tale disposizione sancisce l’interesse pubblico di un’informazione corretta e trasparente agli studenti che intendono immatricolarsi in un’università cantonale e incarica l'autorità cantonale di vigilare su eventuali abusi (cpv. 10). Agli enti che non rispettano la legge cantonale, oltre alla revoca dell’autorizzazione, sono applicabili le sanzioni penali previste dalla LPSU art. 63 cpv. 1 lett. a e b.

1. **MODIFICHE DELLA LUSI/SUPSI**

Con la decorrenza della norma transitoria della LPSU riguardo all’uso di denominazioni protette (art. 62 LPSU) dal 1° gennaio 2023, la protezione delle denominazioni indicate nella legge federale è sancita su tutto il territorio della Confederazione.

La legge cantonale è già ora più restrittiva riguardo alle denominazioni protette, aggiungendo denominazioni derivate e affini esplicitate nell’art. 4 del regolamento: università, universitario, accademia, accademico, ateneo, politecnico (sostantivo e aggettivo), alta scuola (o altre accezioni corrispondenti ai termini “Hochschule” oppure “haute école”), facoltà.

Nella proposta di modifica della legge cantonale illustrata nel presente messaggio si intende rafforzare la protezione della formazione accademica di alta qualità certificata, attraverso una norma che tuteli i titoli conseguiti presso istituti universitari cantonali accreditati presso l’AAQ. Si propone quindi di introdurre, come già fatto da altri Cantoni, un nuovo articolo di legge che protegga i titoli accademici offerti da enti o istituzioni accreditati o riconosciuti.

Di seguito il nuovo articolo di legge.

*Protezione dei titoli*

*Art. 14a*

*1I titoli di grado universitario bachelor, master, licenza e dottorato conferiti da USI e SUPSI o da altre istituzioni di livello terziario con sede e/o operanti sul territorio cantonale che dispongono di accreditamento istituzionale secondo la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011 (LPSU) sono protetti.*

*2Il regolamento può definire altri titoli di studio soggetti a protezione.*

*3Con l’autorizzazione provvisoria del Consiglio di Stato alla denominazione le scuole possono conferire titoli di grado universitario.*

*4Se un istituto non accreditato conformemente alla LPSU con sede e/o operante sul territorio cantonale conferisce a proprio nome e/o per conto di terzi un titolo di studio protetto, i suoi responsabili sono punibili con una multa fino a 100'000 franchi; la negligenza è punibile fino a 50'000 franchi. L’azione penale compete al Ministero pubblico.*

L’art. 14a cpv.1 sancisce la norma generale secondo la quale tutti i titoli di grado terziario universitario rilasciati dalle università e dalle università professionali cantonali accreditate sono tutelati. Il cpv. 2 delega al Consiglio di Stato la facoltà di individuare altri titoli di grado terziario universitario da proteggere. Il cpv. 3 estende gli effetti dell’autorizzazione del Consiglio di Stato alla denominazione anche ai titoli protetti. Pertanto chi dispone dell’autorizzazione provvisoria all’utilizzo delle denominazioni protette è parimenti autorizzato a conferire titoli accademici, a proprio nome o per conto di istituti formativi con sede all’estero. Il cpv. 4, infine, esplicita le sanzioni penali in caso di non rispetto delle disposizioni.

La norma intende tutelare i titoli di studio di livello terziario universitario e vietare che enti formativi attivi sul territorio cantonale possano erogare titoli universitari senza accreditamento, nemmeno se agiscono in nome e/o per conto di università pubbliche o private che hanno la loro sede al di fuori della Svizzera e che sono riconosciute nel paese in cui hanno sede. Concretamente significa che istituzioni private che fungono da sede svizzera di università estere, con attività di insegnamento sul territorio cantonale, non possono più erogare titoli di studio universitari se l’istituzione stessa o l’università che rappresentano non è accreditata in Svizzera secondo la LPSU.

Come detto, il diritto federale non tutela direttamente i titoli, la cui tutela, per espressa decisione federale, spetta ai Cantoni, ma solo le denominazioni (cfr. LPSU art. 62 cpv. 2). La nuova norma cantonale, dunque, è volta a restringere ulteriormente il campo di azione di enti che erogano corsi e rilasciano titoli a nome proprio e/o per conto di università estere.

Poiché si rende necessario un periodo di tempo per consentire alle istituzioni private non accreditate di adeguarsi alla nuova normativa, segnatamente al divieto di usare, anche per conto di terzi, cioè per conto di università straniere, le denominazioni protette, compresi i titoli di studio di livello terziario universitario, e ritenuto che la procedura di accreditamento dura di regola almeno due anni, è necessario prevedere una norma transitoria come segue.

*Art. 26b Norma transitoria della modifica del ………..*

*Per gli enti con sede e/o operanti sul territorio cantonale che non dispongono dell’accreditamento istituzionale secondo la LPSU, la protezione dei titoli di cui all’art. 14a e le corrispondenti sanzioni penali sono rette dal diritto anteriore fino a tre anni dall’entrata in vigore della modifica del* ....................

1. **MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA LUSI/SUPSI**

A seguito delle proposte di modifica di legge di cui al capitolo III si rendono necessari adeguamenti anche del regolamento della LUSI/SUPSI del 18 febbraio 2014, adeguamenti che saranno avallati dal Consiglio di Stato dopo l’entrata in vigore delle modifiche di legge descritte nel presente messaggio.

Tali modifiche riguardano in particolare l’art. 4 relativo all’esplicitazione delle denominazioni tutelate e l’art. 5 sugli effetti dell’autorizzazione.

Di seguito l’attuale art. 4 del regolamento citato.

Art. 4

*Denominazioni tutelate*

*1Le denominazioni tutelate che necessitano di autorizzazione, inclusi i casi di declinazioni al plurale o al femminile, di utilizzo dei termini in nomi composti, di uso di termini omologhi o analoghi in altre lingue, sono le seguenti:*

*a) università, universitario;*

*b) accademia, accademico;*

*c) ateneo;*

*d) politecnico (sostantivo e aggettivo);*

*e) alta scuola (o altre accezioni corrispondenti ai termini “Hochschule” oppure “haute école”);*

*f) facoltà;*

Per effetto della modifica di legge relativa alla tutela anche dei titoli di grado terziario universitario, si intende aggiungere un capoverso come segue.

*2I titoli di studio di grado terziario universitario soggetti a protezione sono:*

*a) bachelor, master, dottorato, licenza, laurea.*

Per l’art. 5 si propone di aggiungere la tutela dei titoli a quella delle denominazioni, riformulando l’articolo nel modo seguente.

*Effetti della protezione*

*Art. 5*

*1Senza autorizzazione del Consiglio di Stato di cui all’art. 14 cpv. 5 e 6 della legge, è vietato usare le denominazioni e/o conferire titoli protetti da parte di enti che operano e/o hanno sede sul territorio cantonale, offrendo in proprio e/o per conto di terzi o attraverso terzi, in forma completa o parziale corsi di formazione di livello terziario universitario.*

*2L’utilizzo delle denominazioni e titoli protetti è precluso ai soggetti di cui al cpv. 1 nelle forme seguenti:*

*a) nel nome;*

*b) nel testo che definisce lo scopo nell’iscrizione a Registro di commercio;*

*c) negli atti ufficiali e nella comunicazione a terzi (pubblicazioni, internet ecc.).*

1. **ALTRE MODIFICHE FORMALI**

Lo scrivente Consiglio coglie l’occasione di questo messaggio per proporre alcune modifiche formali senza alcun influsso sui contenuti della legge.

La prima riguarda il titolo della legge, troppo lungo e complicato, che si prevede di accorciare in “legge sulle scuole universitarie”. Il nuovo titolo avrà un’abbreviazione ufficiale (LSU) più breve e legisticamente più corretta di quella ufficiosa oggi in uso (LUSI-SUPSI).

La seconda riguarda gli art. 3a e 3b, che fanno riferimento ad una commissione speciale non più esistente, per i quali si propone di indicare più genericamente il riferimento alla commissione tematica competente.

Infine, prima dell’art. 26b, sarà introdotto il titolo di un capitolo oggi assente.

1. **CONCLUSIONI**

La presente proposta di modifica di legge è volta a preservare il panorama universitario cantonale da possibili e reali abusi, quando da non vere e proprie truffe, limitando l’operatività di enti che propongono offerte formative di grado terziario universitario non adeguate agli standard di qualità svizzeri e internazionali, a tutela degli studenti e della reputazione internazionale dell’offerta formativa accademica svizzera.

Lo scrivente Consiglio vi chiede pertanto l’approvazione senza riserve delle modifiche di legge proposte.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

**Legge**

**sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca**

modifica del ....................

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8202 del 19 ottobre 2022,

decreta:

**I**

La legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 è modificata come segue:

**Titolo**

Legge sulle scuole universitarie (LSU)

**Art. 3a cpv. 2 e 3**

2La Commissione di controllo è composta da un membro per ogni gruppo parlamentare, nominati dal Gran Consiglio fra i membri della competente commissione tematica per la durata della legislatura.

3I membri sono rieleggibili. La nomina decade se il deputato non fa più parte della commissione tematica.

**Art. 3b cpv. 2**

2A tale proposito, la Commissione di controllo allestisce rapporti specifici all’attenzione della competente commissione tematica.

**Protezione dei titoli**

**Art. 14a**

1I titoli di grado universitario bachelor, master, licenza e dottorato conferiti da USI e SUPSI o da altre istituzioni di livello terziario con sede e/o operanti sul territorio cantonale che dispongono di accreditamento istituzionale secondo la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011 (LPSU) sono protetti.

2Il regolamento può definire altri titoli di studio soggetti a protezione.

3Con l’autorizzazione provvisoria del Consiglio di Stato alla denominazione le scuole possono conferire titoli di grado universitario.

4Se un istituto non accreditato conformemente alla LPSU con sede e/o operante sul territorio cantonale conferisce a proprio nome e/o per conto di terzi un titolo di studio protetto, i suoi responsabili sono punibili con una multa fino a 100'000 franchi; la negligenza è punibile fino a 50'000 franchi. L’azione penale compete al Ministero pubblico.

**Art. 15**

*ex* art. 14a

Capitolo quarto

**Disposizioni finali**

**Norma transitoria della modifica del** ....................

**Art. 26b**

Per gli enti con sede e/o operanti sul territorio cantonale che non dispongono dell’accreditamento istituzionale secondo la LPSU, la protezione dei titoli di cui all’art. 14a e le corrispondenti sanzioni penali sono rette dal diritto anteriore fino a tre anni dall’entrata in vigore della modifica del ....................

**II**

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.